

La riduzione dei costi della politica

Le proposte del Gruppo PD del Senato

Numerose e articolate proposte di riduzione dei costi della politica sono state formulate dal Gruppo PD del Senato sotto forma di progetti di legge, emendamenti, ordini del giorno e mozioni, presentati - in varie forme e occasioni - dall'inizio della legislatura ad oggi.

Si va dal disegno di legge costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari, presentato già nel 2008, fino agli emendamenti proposti alle manovre finanziarie di luglio e agosto scorsi.

In tutti i casi si tratta di proposte che, se fossero state tempestivamente accolte, avrebbero in larga misura risolto molti dei problemi tuttora al centro del dibattito in Parlamento e nel Paese.

Si propone, di seguito, una rassegna schematica dei principali argomenti.

Riduzione del numero dei parlamentari

Presentato all'inizio della legislatura, il disegno di legge costituzionale del PD per la riduzione del numero dei parlamentari propone una modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione orientata a portare a 400 il numero dei deputati e a 200 il numero dei senatori (A.S. 1178).

La proposta PD è confluita in un testo unificato risultante dalla congiunzione degli altri disegni di legge pendenti sulla stessa materia, adottato dalla Commissione affari costituzionali del Senato il 20 settembre 2011 e tuttora in corso di esame. Il testo unificato ha portato, rispettivamente, a 450 e 250 la consistenza della rappresentanza nella Camera e nel Senato.

Trattamento economico dei parlamentari

Gli emendamenti PD alla manovra di luglio 2011 già prevedevano - in linea con quanto sarebbe stato disposto dal decreto "Salva-Italia" - l'anticipazione al 1° gennaio 2012 dell'obbligo di equiparare la disciplina dei trattamenti economici dei membri del Parlamento alla media dei Paesi dell'Area Euro.

Per di più, se l'attuale norma del decreto Monti presenta effettivamente profili di illegittimità (ammettendo un eventuale intervento del Governo per decretazione d'urgenza), la norma proposta dal PD non avrebbe incontrato alcuna censura di incostituzionalità, stabilendo il termine perentorio di trenta giorni per la conclusione dei lavori della Commissione tecnica incaricata di stabilire la media dei trattamenti europei (la cosiddetta Commissione Giovannini) e rimettendo all'autonoma determinazione delle Camere ogni conseguente provvedimento.

Si proponeva infatti che gli Uffici di Presidenza della Camera e del Senato, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali di autonomia, rideterminassero non solo l'indennità spettante ai parlamentari, secondo il limite individuato dalla Commissione tecnica, ma anche i rimborsi ad essi

riconosciuti per le spese e per i servizi, assumendo anche in tal caso - quale limite massimo *pro-capite* di spesa, per ciascuna tipologia di trattamento - la media delle spese sostenute dai Parlamenti nazionali dei Paesi per ciascun componente.

L'omologazione ai principali Paesi dell'Area Euro avrebbe in tal modo riguardato tanto l'importo delle indennità riconosciute ai parlamentari italiani, quanto la natura e il livello dei servizi ad essi offerti, con ciò limitando l'elevata discrezionalità con cui possono essere oggi impiegate le risorse destinate alle spese di segreteria e di supporto dell'attività parlamentare (anche - e non da ultimo - a tutela del livello e della qualità dei contratti di lavoro offerti collaboratori parlamentari).

Si proponeva infine che le stesse limitazioni di importo fossero estese anche alle indennità dei membri del Governo (non toccate dal decreto del governo Berlusconi).

Vitalizi e "pensioni d'oro"

La questione dei vitalizi parlamentari è stata più volte sollevata dai senatori PD.

In sede di conversione dei decreti di luglio e agosto (*decreti-legge n. 98 e n. 138 del 2011*) del governo Berlusconi e in occasione dell'approvazione dei Bilanci interni delle Camere, il PD ha presentato emendamenti ed ordini del giorno orientati al definitivo superamento dell'istituto del vitalizio parlamentare.

In quelle sedi si è proposta, in particolare, l'adozione per i parlamentari di sistemi previdenziali basati sul metodo di calcolo contributivo, con requisiti anagrafici e contributivi corrispondenti a quelli applicati ai lavoratori dipendenti ai sensi della disciplina pensionistica vigente.

Anche in tal caso l'orientamento del PD è risultato *a posteriori* in linea con quello che avrebbe assunto il governo Monti, attraverso il Ministro Fornero, richiedendo ai Presidenti delle Camere di adottare una riforma dei vitalizi parlamentari applicabile - *pro rata temporis* - già dal 1° gennaio 2012.

Un ulteriore intervento sui vitalizi parlamentari è stato proposto, a diverso titolo, nell'ambito della disciplina sulle "pensioni d'oro" introdotta dal decreto n. 98.

Un emendamento PD prevedeva infatti di estendere il previsto prelievo straordinario sulle pensioni superiori a 90mila euro anche agli "assegni vitalizi riconosciuti ai soggetti già titolari di cariche elettive", secondo una formula orientata a comprendere tutte le forme di vitalizio riconosciute agli appartenenti ad organi elettivi nazionali e territoriali (senatori, deputati e consiglieri regionali).

Incompatibilità tra cariche pubbliche

Un emendamento PD alla manovra di luglio ha proposto anche un più stringente regime di incompatibilità tra cariche pubbliche, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2012.

In particolare, si è proposto che divengano mutuamente incompatibili i seguenti incarichi elettivi o di nomina: parlamentare nazionale; parlamentare europeo; consigliere e assessore regionale; consigliere e assessore provinciale; consigliere e assessore comunale; sindaco, presidente di provincia e presidente di regione; membro di comunità montane o di organi di controllo di qualsiasi

ordine e grado di enti sovra-comunali; membro di consiglio d'amministrazione, collegio dei revisori dei conti, organo di controllo, di società a partecipazione o controllo interamente o parzialmente pubblico.

Città metropolitane e province

Con l'obiettivo immediato di ridurre i costi della rappresentanza politica e di rendere più efficiente lo svolgimento delle funzioni di area vasta nei territori a più elevata densità abitativa, il PD ha proposto - attraverso un emendamento alla manovra di luglio - l'istituzione delle città metropolitane (introdotte con la riforma costituzionale del 2001 e da allora mai attuate), con il contestuale assorbimento da parte di esse di compiti e funzioni oggi attribuite alle province di competenza.

Se accolta, tale proposta avrebbe avviato - in forma pienamente compatibile con il dettato costituzionale - il processo di riforma dei livelli territoriali di governo e il conseguente superamento dell'attuale configurazione istituzionale delle province successivamente previsto dal decreto "Salva-Italia".

Auto blu

Nell'ambito della manovra di luglio, il PD ha presentato un emendamento finalizzato a rendere più stringente la norma sul taglio delle "auto blu" introdotta in quella sede.

Si è proposto, in particolare, che - a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili - l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione venga ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio.

Si fissava inoltre al 31 dicembre 2011 il termine entro cui ciascuna amministrazione pubblica avrebbe dovuto procedere alla individuazione delle autovetture, ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012.

Tetto alle retribuzioni dei dirigenti pubblici

Nel pacchetto di proposte emendative relative ai costi della politica presentato nell'ambito delle ultime manovre finanziarie, si è riproposta - nei termini già previsti dall'ultima finanziaria del governo Prodi - la norma che fissa un limite massimo alle retribuzioni e agli emolumenti corrisposti nell'ambito della PA, corrispondente al trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione.

Società pubbliche

Nello stesso pacchetto di emendamenti figurano le proposte PD orientate a porre un drastico limite alla partecipazione societaria di enti territoriali ed amministrazioni pubbliche.

Si è proposto, in particolare, che - a decorrere dal 1° gennaio 2012 - tali enti e amministrazioni non possano detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più

di una società, restando in ogni caso preclusa la possibilità di costituire società ai comuni con popolazione inferiore a 30mila abitanti.

Fermo restando tale limite, si è ammessa esclusivamente la partecipazione in società che producono, anche in forma di *multi-utilities*, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza. Tale disciplina non si applicherebbe, in ogni caso, alle società a controllo o partecipazione pubblica già quotate nei mercati regolamentati.

Accorpamento di Enti Intermedi

In funzione del contenimento della spesa pubblica - ma anche della riduzione di costi indirettamente ascrivibili alla rappresentanza politica - gli emendamenti PD alle ultime manovre finanziarie hanno proposto una drastica riduzione dei cosiddetti enti intermedi.

Si è proposto, in particolare, che lo Stato e le Regioni nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedano all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi intermedi, comunque denominati, non espressamente ritenuti necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.

Uffici periferici dello Stato

Nel medesimo contesto, si è proposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali attraverso la Carta delle autonomie locali, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato debbano essere concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

A tal fine, si è proposto che le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgano, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, una specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

Incentivi alla fusione di comuni e vincoli all'esercizio associato di funzioni

Infine, nel quadro della razionalizzazione delle funzioni di governo locale, si è proposto di incentivare la fusione di comuni attraverso il riconoscimento a tali enti di una riserva del fondo perequativo previsto dalla disciplina del Federalismo fiscale.

Per le medesime finalità si è proposto di rendere più stringente l'obbligo di esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

DECRETO-LEGGE N. 98 DEL 6 LUGLIO 2011

CONVERTITO DALLA LEGGE N. 111 DELL'11 LUGLIO 2011

(Manovra di luglio)

Emendamenti PD Senato

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PARLAMENTARI

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il trattamento economico onnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta, ai membri del Governo, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, non può superare nel massimo la media degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di cariche omologhe negli altri Stati dell'Area Euro, come individuata dalla Commissione di cui al comma 3, in prima applicazione della presente disciplina, entro trenta giorni dalla sua costituzione. Il limite di cui al presente comma si applica altresì, secondo le modalità di cui ai commi 2 e seguenti, ai trattamenti economici corrisposti ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti, istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A.

1-bis. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere, nell'esercizio delle prerogative costituzionali di autonomia, rideterminano l'indennità spettante ai parlamentari ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione, nonché i rimborsi ad essi riconosciuti per le spese e per i servizi, assumendo quale limite massimo *pro-capite* di spesa, per ciascuna tipologia di trattamento, la media delle spese sostenute dai Parlamenti nazionali dei Paesi di cui al comma 1 per ciascun componente.

INCOMPATIBILITA' TRA CARICHE

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i seguenti incarichi elettivi o di nomina sono mutuamente incompatibili:

1. parlamentare nazionale;
2. parlamentare europeo;
3. consigliere e assessore regionale;
4. consigliere e assessore provinciale;
5. consigliere e assessore comunale;
6. sindaco, presidente di provincia e presidente di regione;

7. membro di comunità montane o di organi di controllo di qualsiasi ordine e grado di enti sovra-comunali;
8. membro di consiglio d amministrazione, collegio dei revisori dei conti, organo di controllo, di società a partecipazione o controllo interamente o parzialmente pubblico.

AUTO BLU

FINOCCHIARO, LEGNINI, BASSOLI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MORANDO, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, BOSONE, IGNAZIO MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

TETTO RETRIBUZIONI DIRIGENTI PUBBLICI

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO, LANNUTTI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. L'articolo 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195, è sostituito dal seguente:

"Art. 4 - 1. Il limite massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte

di cassazione. A tal fine il Ministro della giustizia entro il 31 gennaio di ogni anno comunica al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed al Ministro dell'economia e delle finanze l'ammontare del trattamento. Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti si fa riferimento al limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Non sono assoggettati al rispetto del limite di cui al comma 1 le sole attività soggette a tariffa professionale, le attività di natura professionale non continuativa, i contratti d'opera di natura non continuativa ed i compensi determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, codice civile, degli amministratori delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate investiti di particolari cariche.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 44, ottavo periodo, della citata legge n. 244 del 2007, i soggetti conferenti possono derogare al limite massimo solo per esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a due anni. Si intendono esigenze di carattere eccezionale, da sottoporre al vaglio preventivo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze, quelle derivanti da eventi imprevedibili cui non si possa far fronte con l'attività dei dipendenti e dei consulenti e che richiedano una prestazione lavorativa straordinaria in termini sia di qualità che di quantità oraria giornaliera. Il provvedimento previsto dal presente comma deve contenere una dettagliata motivazione a supporto del conferimento."

SOCIETA' PUBBLICHE

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 8.

(Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche e obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a 30mila abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010.

2. Fermo restando il limite di cui al comma 1, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di *multi-utilities*, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.

3. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviano trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 1, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società di cui al comma 2.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

DECRETO-LEGGE N. 138 DEL 13 AGOSTO 2011

CONVERTITO DALLA LEGGE N. 148 DEL 14 SETTEMBRE 2011

(Manovra di agosto)

Emendamenti PD Senato

15.1000/1 ISTITUZIONE CITTA' METROPOLITANE

BIANCO, MORANDO, ADAMO, MERCATALI, BARBOLINI, INCOSTANTE, LEGNINI, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, GHEDINI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, VIMERCATI

All'emendamento 15.1000 sostituire le parole: «Sopprimere i commi 1,2,3,4,6 e 7» con le seguenti: «Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4» con i seguenti:

«1. Sono funzioni fondamentali delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione:

a) le funzioni delle province;

b) le funzioni dei comuni ove, nell'ambito della città metropolitana, non siano esistenti enti come tali riconosciuti;

c) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

d) l'azione sussidiaria e il coordinamento tecnico-amministrativo dei comuni;

e) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

f) la mobilità e la viabilità metropolitane;

g) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;

h) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

2. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, o esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

3. Gli organi della città metropolitana sono il sindaco metropolitano, la giunta e il consiglio della città metropolitana, così come previsti dal comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il sindaco metropolitano nomina e revoca i componenti della giunta secondo quanto stabilito dall'articolo 46 del medesimo decreto legislativo.

4. Il sindaco e il consiglio della città metropolitana, salvo che lo statuto metropolitano non disponga diversamente sulla base del comma 3 del presente articolo, sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il numero e la delimitazione territoriale dei collegi uninominali previsti dall'articolo 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono determinati dalla legge salvo che non siano diversamente disciplinati dallo statuto. Lo statuto della città metropolitana, in alternativa al sistema di cui al periodo precedente, può prevedere che il sindaco metropolitano sia scelto tra i sindaci dei comuni che ne fanno parte, e che gli altri organi siano formati da componenti degli organi dei comuni stessi, garantendo nel consiglio la rappresentanza delle minoranze. Le indennità di funzione previste per amministratori delle città metropolitane e amministratori comunali non sono tra loro cumulabili».

Conseguentemente, sopprimere i commi 6 e 7.

14.0.1 ACCORPAMENTO ENTI INTERMEDI

BASTICO, BIANCO, MORANDO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, AGOSTINI, CARLONI, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Accorpamento o soppressione di enti intermedi e strumentali)

1. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.

2. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 1 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».